

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro X - Esecuzione Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

Art. 662 Esecuzione delle pene accessorie.

1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli [32](#) e [34](#) del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli [32](#) e [34](#) del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli [28](#), [30](#), [32-bis](#) e [34](#) del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli [288](#), [289](#) e [290](#).